

**Ordinanza della Corte del 10 ottobre 2012 — Repubblica ellenica/Commissione europea**

(Causa C-497/11 P) <sup>(1)</sup>

**[Impugnazione — FESR — Riduzione del contributo finanziario — Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia — Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi — Segreto professionale — Tasso di correzione finanziaria — Discrezionalità della Commissione — Sindacato giurisdizionale]**

(2013/C 101/04)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da G. Michailopoulos, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)

**Oggetto**

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2011 — Grecia/Commissione (T-81/09) con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2008) 8573 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso a favore del programma operativo nell'ambito dell'obiettivo 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 340 del 19.11.2011.

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Daniel Levy, Carine Sebbag/État belge**

(Causa C-540/11) <sup>(1)</sup>

**(Libera circolazione dei capitali — Fiscalità diretta — Tassazione dei dividendi — Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione — Modifica successiva, ad opera di uno dei due Stati parti della convenzione, della sua legislazione nazionale, avente ad effetto la reintroduzione di una doppia imposizione — Obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 10 CE e 293 CE)**

(2013/C 101/05)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance de Bruxelles

**Parti**

Ricorrenti: Daniel Levy, Carine Sebbag

Convenuto: État belge

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione degli articoli 10, 57, paragrafo 2, e 293 del Trattato CE — Ammissibilità di una normativa nazionale che permette la doppia imposizione malgrado l'esistenza di una convenzione bilaterale contro quest'ultima — Modifica legislativa nazionale posteriore alla convenzione — Rimessa in discussione di un diritto acquisito — Restrizione alla libera circolazione dei capitali

**Dispositivo**

Poiché il diritto comunitario, come applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione delle doppie imposizioni all'interno della Comunità europea, l'articolo 56 CE, letto in combinato disposto con gli articoli 10 CE e 293 CE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una situazione nella quale lo Stato membro che si è impegnato, mediante una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, a predisporre un meccanismo diretto a eliminare tale imposizione dei dividendi, sopprime in seguito tale meccanismo con una modifica legislativa comportante la reintroduzione di una doppia imposizione.

<sup>(1)</sup> GU C 25 del 28.1.2012.

**Ordinanza della Corte del 4 ottobre 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea**

(Causa C-597/11 P) <sup>(1)</sup>

**[Impugnazione — Appalto pubblico bandito dalla Commissione — Rigetto dell'offerta — Obbligo di motivazione — Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — Articolo 89 — Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 — Articoli 140 e 141 — Termine di ricevimento delle offerte — Termine di presentazione delle domande di informazioni]**

(2013/C 101/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: M. Wilderspin, agente)